

Alla Cortese Attenzione
del SINDACO del Comune di Farra di Soligo
Giuseppe Nardi
Al Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore con deleghe all'Ecologia
Silvia Spadetto
All'Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici
Mattia Perencin
Al Segretario Comunale
e p.c. ai Gruppi CONSILIARI
via dei Patrioti, 52 - Farra di Soligo
Fax: 0438900235 – Email: protocollo@farra.it



Farra di Soligo, giovedì 18 febbraio 2016

Interrogazione (Art. 20 Statuto del Comune di Farra di Soligo e art. 14 e segg. Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) **con richiesta di risposta scritta** (Capo IV Art. 14 e segg. Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale):

Oggetto: **DISPOSIZIONI VOLTE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LE AREE CIMITERIALI**

CONSIDERATO CHE la gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione e trattamento;

VISTO CHE il D.Lgs 152/2006 all'art.184, comma 2 lettere d), e) ed f) e ss.mm.ii., allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definisce altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale;

CONSIDERATO il Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 del 25/06/2011, all'art.4 "**Classificazione dei Rifiuti**", comma 1 "ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi", mentre al comma 4, lettera d, si evince che sono considerati "*rifiuti cimiteriali, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento*";

CONSIDERATO il Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 del 25/06/2011, all'art. 12 "**Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali**" comma 1 e 2 definisce che "*1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:*

- a) ordinaria attività cimiteriale;*
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;*
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.*

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.”

CONSIDERATO il Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 del 25/06/2011, all’art. 41 “**Gestione dei rifiuti cimiteriali**”, al cui comma 1 si legge che “i rifiuti cimiteriali di cui all’art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all’interno del cimitero in sacchetti ben chiusi” e al comma 2 “I rifiuti cimiteriali di cui all’art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR 254/03”;

CONSIDERATO CHE il Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 del 25/06/2011, all’Art. 54, prevede al comma 1, che siano vietati:

- “d) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l’utilizzo di contenitori/sacchetti non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;

L’inosservanza delle prescrizioni impartite è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata (art. 56 c. 1 lett. a e b)”.

VISTO CHE nei programmi di tutte e quattro le forze discese in campo durante il periodo elettorale (Rinnovo - Farra 2014, Movimento 5 Stelle, Farra di Soligo Bene Comune e Insieme per Farra - Nardi Sindaco) e che siedono in Consiglio Comunale, si pongono fra i punti predominanti: la tutela della salute pubblica, il rispetto di tutte le rappresentanze cittadine, e non ultima la salvaguardia dell’ambiente;

CHIEDIAMO

- SE sia volontà del Sindaco e della Giunta richiedere all’azienda SAVNO SERVIZI srl che vengano predisposti, nei tre cimiteri del Comune, i contenitori per la raccolta differenziata di umido, secco, carta, plastica e RAEE, ben suddivisi per colore e identificati da appositi adesivi;
- SE questa Amministrazione ritenga opportuno realizzare un’apposita segnaletica atta a sensibilizzare i cittadini al fine di favorire la corretta differenziazione dei rifiuti cimiteriali, in modo che siano conferiti correttamente senza possibilità di errore.

Il Consigliere Comunale
(Movimento 5 Stelle)

Alessandro Sartor

SI ALLEGA: foto attestanti lo stato dei conferitori di rifiuti nei cimiteri di Farra di Soligo, Col San Martino e Soligo nelle ore immediatamente precedenti all’invio della presente



Area Cimiteriale di Col San Martino



Area Cimiteriale di Farra di Soligo



Area Cimiteriale di Soligo